



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Settore Economico Finanziario

Prot. 14092

Spettabile

- AGENZIA TERRITORIALE PER
L'ENERGIA E LA SOSTENIBILITA' DI PARMA
- CONS. INTERCOMUNALE MONTE BOSSO in
liquidazione
- ACER Parma
- ASP ROSSI SIDOLI *
- ASP RODOLFO TANZI
- ENTE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE
- FONDAZIONE ANDREA BORRI
- FONDAZIONE MUSEO GUATELLI
- FORMA FUTURO S. Cons. r.l.
- LEPIDA S.p.a.
- MONTAGNA 2000 S.p.a. *

Tramite PEC

Oggetto: Bilancio consolidato 2019: Gruppo di Amministrazione Pubblica. Comunicazioni.

In allegato alla presente, si trasmette copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 20 novembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 (ART. 11-TER DEL D. LGS. 118/2011).", che ha approvato anche le direttive e le linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli organismi partecipati.

Distinti saluti.

Fornovo di Taro, 28 novembre 2019



Liliana Rossi

Direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento.

Il bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11 bis e 11 quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro il 30 aprile dell'esercizio successivo (o entro il 30 giugno nel caso la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art. 2364 del codice civile), salvo eventuali posticipi e rinvii che dovessero essere assunti dalla società nel rispetto delle norme di riferimento.

Le operazioni infragruppo tra ciascuna delle società comprese nell'area di consolidamento devono essere trasmesse entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento e per garantire il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Fornovo di Taro), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (operazioni infragruppo).

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche, al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve, pertanto, pervenire al Comune di Fornovo di Taro, una lista delle operazioni reciproche tra le

componenti del gruppo medesimo entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio (o entro il 30/06 nel caso la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art. 2364 del codice civile), con indicazione della specifica classificazione di bilancio.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

Tenuto conto che i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei si rende necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011.

L'applicazione del D. Lgs. 139/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto) e conti d'ordine;

- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;

- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;

- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;

- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;

- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile; nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni; ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile; nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative

informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

2.1. Indicazione separata dei ricavi/costi e crediti/debiti attribuibili al Comune di Fornovo di Taro e alle società/Enti del Gruppo.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa/contratto attribuibili al Comune di Fornovo di Taro per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi/costi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Fornovo di Taro e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura delle posizioni iscritte nei rispettivi documenti contabili di ciascuna società/ente del Gruppo.

2.2. Compensi Amministratori e Sindaci

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci.

2.3. Conto economico

E' necessario che ciascun componente del gruppo fornisca i seguenti dati:

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni,
- Ricavi dalla vendita di beni,
- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi.
- Proventi da partecipazioni (da società controllate, da società partecipate e da altri soggetti).

2.4. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

2.5. Interessi e altri Oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

2.6. Proventi e Oneri straordinari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

2.7. Strumenti finanziari derivati

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

2.8. Immobilizzazioni

E' necessario che ciascun componente del gruppo fornisca i seguenti dati:

- suddivisione tra "Terreni" e "Fabbricati",
- suddivisione tra "Mezzi di trasporto", "Macchine per ufficio e hardware", "Mobili e arredi", "Infrastrutture" e "Diritti reali di godimento".

2.9. Attivo circolante

È necessario che ciascun componente del gruppo dettagli in nota integrativa:

- "Altri crediti verso l'erario",
- "Altri crediti – altri",
- Crediti per trasferimenti e contributi – verso amministrazioni pubbliche".

2.10. Debiti

È necessario che ciascun componente del gruppo dettagli in nota integrativa:

- "Debiti di finanziamento vs amministrazioni pubbliche",
- "Debiti di finanziamento verso altri".

2.11. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni

In considerazione di quanto previsto dall'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato evidenzia, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Fornovo di Taro riportino il dettaglio delle voci di debito / credito dettagliate come sopra.

È inoltre utile, per facilitare le operazioni di controllo contabile, inviare al Comune di Fornovo di Taro la scheda contabile (mastri) cliente/fornitore con evidenza del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

2.12. Ratei e risconti e altri accantonamenti

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo.

2.13. Consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente.